

I TEMI: COVID-19 - SE IL COVID DIVENTA UN INFORTUNIO SUL LAVORO

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per le imprese e per le arti e professioni.

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, tute, beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

Qui ci occupiamo della **Circolare n. 13 del 3 aprile 2020** emessa **dall'INAIL** (*Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*).

Prima di tutto affrontiamo il paragrafo dedicato alla correlazione dell'intervento INAIL nei casi di infezione da coronavirus

02. TUTELA INFORTUNISTICA INAIL NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS (SARS-COV-2) IN OCCASIONE DI LAVORO

L'articolo 42, comma 2 del DL 18/2020 chiarisce alcuni aspetti della tutela nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus.

L'istituto specifica che i **casi di malattie infettive e parassitarie sono tutelati nella categoria degli infortuni sul lavoro** poiché la **causa virulenta è equiparata a quella violenta**. Pertanto è da intendersi operante anche con l'attuale manifestazione epidemiologica.

Risultano pertanto coperti **i soli iscritti all'Istituto:**

lavoratori dipendenti e assimilati;

lavoratori parasubordinati;

sportivi professionisti;
dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale;
iscritti in base alle altre norme speciali (es.: artigiani).

L'istituto specifica che, nell'attuale situazione pandemica, la tutela riguarda innanzitutto gli **operatori sanitari** esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per essi vige quindi **la presunzione semplice** di origine professionale.

Ma ad **elevato rischio di contagio** possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano costante contatto con il pubblico, **in via non esaustiva**:

lavoratori che operano in front-office;
alla cassa;
addetti alle vendite/banconisti;
personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.

Anche per tali figure vige il principio della **presunzione semplice**.

In tali situazioni non si esauriscono, però, gli ambiti di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.

Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o **non possa essere provato dal lavoratore**, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: **epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale**.

Vediamo ora le conseguenti disposizioni, anche di carattere più generale.

03. TERMINI, PRESCRIZIONI, SOSPENSIONI

Il combinato disposto **dell'art. 34, comma 1 e dell'art. 42, comma 1 del DL 18/2020** ha disposto che dal **23 febbraio e fino al 1° giugno 2020** il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni, di revisione rendita è sospeso di diritto e riprende a decorrere dal termine del periodo di sospensione.

L'azione **per conseguire le prestazioni INAIL** (art. 112 DPR 1124/1965) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Non tutti i termini prescrizionali soggiacciono però a tale termine, ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.

Vediamo in tabella.

Termini di prescrizione	Prestazioni
Triennale	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno una tantum in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno assistenza personale continuativa (APC); assegno d'incollocabilità; rimborso spese mediche.
Quinquennale	Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento.
Decennale	Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

I predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Per quanto riguarda **i termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni**, l'art 122 del DPR 1124/1965 dispone che quando la morte **sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio** dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell' articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, **entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INAIL** in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita.

Un **termine decadenziale di 180 giorni**, dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall'Inail, è invece previsto dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

Lo stesso termine di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.

Anche in questo caso ci aiuta la tabella.

Termini di decadenza	Prestazioni
90 giorni	Rendita a superstiti.
180 giorni	Speciale assegno continuativo ex legge 248/1976; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi.

Per quanto riguarda la **sospensione dei termini di revisione delle rendite**, la disciplina è stabilita dall'articolo 83, per l'infortunio, e dall'articolo 137, per le malattie professionali, DPR 1124/1965.

In via ordinaria in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l'Inail e l'assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data di decorrenza della rendita.

La disposizione normativa, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione **nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compreso) e il 1° giugno 2020**. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020.

La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall'assicurato sia quelle disposte dall'INAIL.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

04. DENUNCIA DI MALATTIA-INFORTUNIO PER INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS E CERTIFICAZIONE MEDICA

Nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'INAIL che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare **per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze**, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta **l'importanza di acquisire la certificazione** dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela.

Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio.

In proposito, si segnala l'opportunità di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.

Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l'adempimento dell'obbligo correlato al predetto articolo 53.

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia e comunicazione d'infortunio.

In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Nei casi di **dubbia competenza**, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali **vige la convenzione tra Inail e Inps** per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all'Inps, con l'allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con INAIL che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all'Inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc., le Sedi territoriali, tenuto conto della situazione emergenziale, attivano ogni utile iniziativa per fornire agli interessati le informazioni necessarie per poter beneficiare della prestazione economica in questione.

RICORDA: La disposizione normativa precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL, e dispone che gli eventi in questione **non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.**

Per quanto riguarda, infine, **la disciplina dell'infortunio in itinere**, l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso **sono configurabili come infortunio in itinere**.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro **è considerato necessitato l'uso del mezzo privato** per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.